

Legge regionale 11 marzo 2016 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

Art. 45

(Decorrenza del trasferimento di funzioni e delle modifiche alla relativa normativa di settore)(1)

1. Il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie ha effetto dall'1 giugno 2016. Fa eccezione il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie in materia di edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio, che ha effetto dalla data prevista dall'articolo 32 della legge regionale 26/2014.

2. Le modifiche della normativa di settore previste dalle disposizioni contenute nel Capo III della presente legge hanno effetto a decorrere dal termine di cui al primo periodo del comma 1.

3. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute:

a) nell'articolo 18, comma 1, lettera c);

b) nell'articolo 28, comma 1, lettera i);

c) nell'articolo 29, comma 1, lettere b), g), h), i) e j).

4. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data prevista dall'articolo 32, comma 3, lettera b), della legge regionale 26/2014, le disposizioni contenute:

a) nell'articolo 16;

b) nell'articolo 19.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017